## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato all'impresa ditta individuale di ed a di comproprietari per quote, rispettivamente, del 99% e dell'1% dello stabile di via esponeva che;

- con contratto preliminare stipulato il 2 marzo 2002 con l'impresa aveva promesso di acquistare un appartamento al piano mansardato ed un box, compiutamente individuati secondo gli estremi catastali, nello stabile di via sopra menzionato;
- Fenaroli si era qualificato mandatario di e tale qualità era stata confermata dal fatto che altre porzioni immobiliari dello stesso edificio erano state vendute a seguito delle trattative intercorse traditi di singoli acquirenti;
- come confermato da una missiva dell'avv

  di legale di

  efir doc 2 prod attore), quest'ultimo e vevano, a loro volta,
  stipulato un contratto preliminare di compravendita il 21 dicembre 1999, modificato
  il 23 novembre 2001, in forza del quale i era impegnato ad acquistare
  l'immobile, con facoltà di sostituire a sé altri fino al rogito;
- in particolare, avrebbe provveduto alla completa ristrutturazione del fabbricato, al frazionamento dello stesso ed alla collocazione sul mercato dei singoli alloggi, previa stipulazione di "subcontratti preliminari di vendita", con successiva formalizzazione dei rogiti con i siggiri per per evitare gli aggravi fiscali connessi ad un duplice passaggio di proprietà;
- in adempimento del contratto preliminare concluso il 2 marzo 2002 con l'impresa l'attore aveva versato a quest'ultimo l'importo di € (pari a £ a titolo di caparra confirmatoria ed un pari importo a titolo di acconto, oltre ad un successivo, ulteriore acconto d

Su queste premesso e sul presupposto che vesse agito quale mandatario di e l'attore chiedeva l'emissione di una sentenza ex art. 2932 co nei confronti di costoro, per conseguire direttamente il trasferimento della proprietà

Per il caso in cui non fosse stata accolta la domanda ex art. 2932 cc proposta direttamente contro l'attore dichiarava l'intenzione di surrogarsi, ex art. 2900 cc, nei diritti dell'impresa execuzione in forma specifica al contratto

preliminare tra queste parti e, di seguito, al preliminare di compravendita da lui stipulato con

Si chiedeva anche la riduzione del prezzo del bene promesso in vendita, tenuto conto della mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione affidati all'impresa

In via ulteriormente subordinata, l'attore chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del contratto preliminare intercorso con contratto preliminare intercorso con contratto e la condanna di quest'ultimo al pagamento di una somma pari al doppio di quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria ed alla restituzione delle somme versate in acconto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali

All'udienza di prima comparizione, celebrata il 2 aprile 2003, si costituivano e

Il primo asseriva di essere carente di legittimazione passiva nei confronti dell'attore, in quanto questi fondava le sue pretese sul contratto preliminare a suo tempo stipulato con l'impresa al quale era rimasto estraneo. Si sosteneva anche che, ove mai fosse risultata fondata la tesi di parte attrice in ordine alla qualità di mandatario di come un mandatario senza rappresentanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1705 cc. sì da doversi escludere la possibilità di un'azione diretta dell'attore nei confronti dei pretesi mandanti di

Quanto, poi, all'esercizio dell'azione surrogatoria da parte di si affermava l'insussistenza di alcun contratto vincolante per l'impresa de l'impresa de si osservava che il contratto preliminare del 21 dicembre 1999 era stato concluso tra de l'inquale persona fisica ed era inidoneo a fornire la base per l'esercizio dell'azione surrogatoria da parte di gato da un contratto preliminare all'impresa de non già a quale persona fisica. Si eccepiva anche la nullità, sul punto, dell'atto di citazione.

Si contestava, infine, l'inconsistenza delle domande dell'attore sotto il profilo probatorio.

per parte sua, chiariva di aver da tempo conferito a procura speciale per vendere anche la sua quota dell'1/100 della comproprietà indivisa dell'intero fabbricato e, per quanto potesse occorrere, si dichiarava disponibile, come sempre era stato, a sottoscrivere il rogito di compravendita in favore dell'attore.

In definitiva, questo convenuto si dichiarava sostanzialmente "estraneo" alla causa e chiedeva di essere tenuto indenne da qualsiasi esborso, in particolare per le spese di questo giudizio.

Nell'udienza del 2 aprile 2003 era rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa di la contenazia di contenazia di la contenaz



All'udienza del 17 ottobre 2003 era esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e, dopo un ulteriore tentativo all'udienza del 20 febbraio 2004, erano assegnati i termini per la precisazione e modifica delle domande e per richieste istruttorie e produzioni documentali

All'udienza del 28 ottobre 2004 la causa era ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 15 dicembre 2005 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati e, dopo il rituale scambio degli atti finali, il 23 febbraio 2006 la causa era trattenuta per la decisione

# MOTIVI DELLA DECISIONE

Non può essere accolta la domanda ex art. 2932 cc proposta dall'attore direttamente contro i convenuti quali comproprietari delle porzioni promesse in vendita dall'impresa

infatti, non era proprietario di tali beni alla data (2 marzo 2002) del preliminare con presentatione mai lo è divenuto successivamente. Il contratto preliminare di cui si discute venne stipulato dall'impresa proprio, quale "parte promittente venditrice", senza alcuna spendita del nome di proprio del preliminare di cui si discute venne stipulato dall'impresa proprio, quale "parte promittente venditrice", senza alcuna spendita del nome di proprio del preliminare di cui si discute venne stipulato dall'impresa proprio, quale "parte promittente venditrice", senza alcuna spendita del nome di proprio del preliminare di cui si discute venne stipulato dall'impresa proprio, quale "parte promittente venditrice", senza alcuna spendita del nome di proprio del preliminare di cui si discute venne stipulato dall'impresa proprio del preliminare di cui si discute venne stipulato dall'impresa proprio del preliminare di cui si discute venne stipulato dall'impresa proprio del preliminare di cui si discute venne stipulato dall'impresa proprio del preliminare di cui si discute venne stipulato dall'impresa proprio del preliminare di cui si discute venne stipulato dall'impresa proprio del preliminare di cui si discute venne stipulato dall'impresa proprio di cui si discute di cui

Non vi sono ostacoli di principio all'ipotetica accoglibilità dell'ulteriore domanda ex art. 2932 cc, proposta dall'attore in via di esercizio surrogatorio dei diritti spettanti al suo debitore in forza del contratto preliminare a suo tempo (21 dicembre 1999) stipulato con cui, come si è già visto, l'altro convenuto contratto di una minima (1/100) quota di comproprietà, aveva conferito procura speciale per disporre del bene comune.

In particolare, non è rilevante il futto, evidenziato da fin dalla comparsa di costituzione risposta, che il preliminare con questo convenuto fosse stato sottoscritto da quale persona fisica, mentre il preliminare con l'attore venne firmato dal predetto quale titolare dell'omonima impresa individuale. Infatti, ha correttamente obiettato parte attrice che l'impresa individuale non è un soggetto distinto dal suo titolare, ma si identifica con esso sotto l'aspetto sostanziale e processuale, sicchè, nel caso di specie, sarebbe ben possibile la surroga del creditore dell'impresa individuale del

Più generale, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità hanno riconosciuto che è esercitabile in via surrogatoria il diritto di chiedere l'adempimento in forma specifica del contratto preliminare, tramite sentenza costitutiva ex art. 2932 cc. Si è addirittura ritenuto, in un'ipotesi, simile al caso di specie, di "preliminari a catena", che "La domanda, proposta ai sensi dell'art.

2932 c.c. contro il promittente venditore, che a sua volta sia destinatario di altra promessa di vendita da parte di un terzo, contrene implicitamente la domanda in via surrogatoria di trasferimento coattivo del bene dal terzo al promittente venditore, purché l'attore abbia dedotto il pregindizio che gli derivava dall'inadempimento del contratto intercorso tra il convenito ed il terzo, e quest'ultimo sia stato parte del giudizio; con la consegnenza che la sentenza di accoglimento della suddetta domanda non è viziata da ultrapetizione ai sensi dell'art. 112 c.p.c." (così Cass. sent. m. 51/1996)

Il vero ostacolo alla possibilità di accogliere la domanda surrogatoria ex art. 2932 co proposta dall'attore nei confronti dei convenuti dei siede nel fatto che la proposizione dell'azione in via surrogatoria richiede che il debitore (di Garanti abbia già eseguito la controprestazione cui è tenuto verso delle circostanza, quest'ultima, di cui non vi è prova in atti, stante le scarne produzioni documentali di parte attrice e considerata anche l'inammissibilita delle prove orali richieste da questa parte, per la genericità dei capitoli dedotti o perché si tendeva a provare in tal modo fatti che avrebbero dovuto avere un'evidenza documentale

In alternativa, l'azione surrogatoria ex art. 2932 cc sarebbe stata accoglibile qualora il creditore surrogante si fosse dichiarato pronto a provvedere personalmente ad eseguire la prestazione cui de è tenuto verso de la lin forza del contratto preliminare sottoscritto fra queste parti.

Una dichiarazione in tal senso, tuttavia, non vi è stata e a la contratto (v. atto di citazione a pag 3 e comparsa conclusionale a pag 4) a manifestare "la propria disponibilità ad adempiere alle proprie obbligazione e pertanto a versare il saldo del prezzo", in tal modo mostrando chiaramente l'intenzione di imputare all'adempimento dell'obbligazione di verso dell'obbligazione di un versate a titolo di caparra confirmatoria ed acconto prezzo allo stesso delle contratto del contratto preliminare confirmatoria en surrogatoria dei diritti nascenti in capo a dell'adal contratto preliminare confirmatoria erché finirebbe col rendere opponibili a quest'ultimo (ed a la confirmatoria ed rapporto negoziale fra l'attore e la confirmate che il contratto preliminare con la sia stato concluso da la consentano di affermare che il contratto preliminare con la sia stato concluso da la contratto rappresentante di contratto preliminare con la sia stato concluso da la contratto rappresentante di contratto preliminare con la sia stato concluso da la contratto rappresentante di contratto preliminare con la contratto concluso da contratto rappresentante di contratto preliminare con la contratto concluso da contratto rappresentante di contratto preliminare con la contratto concluso da contratto rappresentante di contratto preliminare con la contratto concluso da contratto rappresentante di contratto preliminare con la contratto concluso da contratto concluso da contratto rappresentante di contratto preliminare con la contratto concluso da contratto conclusivo da contratto conclusivo da contratto conclusivo dell'accontratto conclusivo da contratto conclusivo dell'accontratto conclusivo dell'accontratto conclusivo dell'accontratto conclusivo dell'accontratto conclusivo dell'accontratto conclusivo de

In sostanza, la domanda surrogatoria in concreto svolta dall'attore finisce con il riproporre l'oggetto ed il contenuto della domanda diretta ex art. 2932 cc verso i due convenuti da ultimo citati, della quale si è all'inizio chiarita l'insostenibilità.

Da ultimo si deve osservare che la necessità di rimanere ancorati alla domanda di parte e, in ogni caso, la diversità di oggetto dei due contratti preliminari – il primo, francei e

relativo alla compravendita dell'intero stabile di via compravendo, fra la la riguardante la compravendita di singole porzioni immobiliari ricavate dalla ristrutturazione e dal frazionamento della preesistente villa -- impedisce ogni determinazione d'ufficio, senza tener conto della caparra e degli acconti versati da la la la la del corrispettivo che l'attore dovrebbe versare a la la la quale condizione sospensiva del trasferimento della proprietà di beni immobili in precedenza promesso da questi ultimi al suo debitore

Non resta che concludere, pertanto, che tutte le domande dell'attore nei confronti dei convenuti della debbono essere rigettate. Di conseguenza, deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 cc. a suo tempo richiesta nell'interesse di parte attrice.

Sembra evidente che l'attore sia rimasto "vittima", oltre che della propria imprudenza (per aver firmato un contratto preliminare e, soprattutto, per aver versato rilevanti somme di denaro, senza verificare che bsse proprietario dei beni che prometteva di vendere e senza chiedere un concorrente impegno contrattuale di e anche dell'ambiguità del rapporto intercorso fra i proprietari del fabbricato e l'imprenditore edile che curava l'operazione immobiliare, tale circostanza puo essere valorizzata in questa sede solo per rendere ragione della compensazione integrale delle spese di lite fra l'attore ed i convenuti e nei cui confronti vi è completa soccombenza da parte di costui.

Rimane l'ulteriore domanda subordinata di verso che può essere interpretata, nonostante una certa imprecisione terminologica, come una domanda di declaratoria della legittimità del recesso dal contratto preliminare intercorso con visito il richiamo all'art. 1385 II comma ce e la richiesta di condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria – v. Cass. sent. nr. 2032/1994 – nonostante la menzione della declaratoria di "risoluzione" di tale contratto).

Tale domanda è pacificamente fondata ed il convenuto contumace deve essere condannato a pagare la somma di € pari al doppio della caparra confirmatoria a suo tempo ricevuta e l'ulteriore somma di € pari al restituzione di quanto a suo tempo versatogli a titolo di acconto. (v. docc. 1, 4 e 5 prod. attore)

Tali importi costituiscono oggetto di debiti di valuta (cfr., in luogo di molte, Cass. sent. nr. 1714/2000); non è dovuta, quindi, la rivalutazione monetaria. Sono dovuti gli interessi legali, da calcolare per il periodo da ciascun pagamento al saldo.

Il convenuto soccombente dovrà anche rimborsare all'attore le spese di lite, liquidate come da dispositivo.

### POM

#### IL TRIBUNALE DI MILANO

in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nella contumacia di quale titolare dell'impresa individuale "impresa di la contumacia di periode nel contraddittorio delle altre parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

#### DICHIARA

la legittimita del recesso di A dal contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 2 marzo 2002 con quale titolare dell'impresa individuale "impresa di di dal delli e

#### CONDANNA

quest'ultimo a pagare ad Autoria la somma complessiva di € con gli interessi legali fino al saldo e con decorrenza dal 2 marzo 2002 quanto all'importo di € con decorrenza dal 2 marzo 2002 quanto al

### RIGETTA

tutte le domande dell'attore nei confronti dei convenuti dei dell'attore nei confronti dei convenuti dell'attore nei confronti dei convenuti dell'attore nei confronti dei convenuti dell'attore nei confronti dei convenuti

#### ORDINA

alla Agenzia del territorio di circoscrizione di di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale eseguita il 23 ottobre 2003, con il nr. 85074 di registro generale ed il nr. 56108 di registro particolare, con esonero da responsabilità;

### CONDANNA

quale titolare dell'impresa individuale "impresa" di la rimborsare ad la le spese di lite, che si liquidano in curo per spese, curo per diritti ed onorari, euro per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, in euro bltre IVA e CPA come per legge,

## COMPENSA

integralmente le spese di lite fra l'attore ed i convenuti

Cosi deciso in Milano, il 27 febbraio 2006

il Gindice Giovanni Rollero